

Codice A1504C

D.D. 2 dicembre 2024, n. 696

**D.D. 18 Settembre 2017, n. 849 "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze". Revoca delle parti B e C e approvazione delle nuove Linee Guida per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (servizi IVC).**



**ATTO DD 696/A1504C/2024**

**DEL 02/12/2024**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1504C - Standard formativi e orientamento permanente**

**OGGETTO:** D.D. 18 Settembre 2017, n. 849 “Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze”. Revoca delle parti B e C e approvazione delle nuove Linee Guida per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (servizi IVC).

Premesso che

la normativa europea individua la certificazione delle competenze comunque acquisite quale strumento fondamentale per la valorizzazione delle esperienze lavorative e di vita dell'individuo e quale leva strategica per le transizioni, per la consapevolezza ed empowerment delle persone;

in particolare, la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale prevedeva di istituire in ogni Stato Membro, in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali, le modalità per “la convalida dell'apprendimento non formale e informale” finalizzato alla mobilità tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e all'inserimento e reinserimento lavorativo;

dando attuazione alle indicazioni europee, la Legge n. 92/2012 sulla Riforma del mercato del lavoro ha introdotto per la prima volta in un atto normativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze e recepito formalmente in Italia il principio dell'*apprendimento permanente*;

il D.lgs. 13/2013 attuativo della citata legge, ha introdotto la regolamentazione in materia di repertorio nazionale delle qualificazioni, la definizione di ente titolare e ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e stabilito gli standard minimi di sistema, di servizio e di attestazione finale;

il percorso avviato con la L. 92/2012 ha infine trovato compimento con l'ulteriore evoluzione normativa del sistema nazionale che ha portato alla definizione del “*Quadro nazionale delle qualificazioni regionali*” attraverso il D.I. 30 giugno 2015, all'introduzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni con il decreto 8 gennaio 2018 e infine l'approvazione delle *Linee Guida per l'interoperabilità degli Enti Titolari del 2021*;

Datto atto

che il sistema piemontese di IVC ha preso le mosse dal descritto quadro normativo italiano e si è sviluppato in parallelo con costante adeguamento e ricerca di migliorie derivanti dall'esperienza maturata;

che, sulla spinta della normativa europea in materia di apprendimento permanente, fin dagli anni 2000 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema di certificazione che, a partire dal repertorio delle qualificazioni regionali, consentisse di erogare percorsi formativi con il rilascio di una attestazione finale pubblica e riconosciuta;

che la normativa regionale è stata antesignana rispetto ai tempi e ha previsto lo sviluppo e la messa a regime dell'altra anima dell'apprendimento, la certificazione delle competenze acquisite nei cosiddetti contesti non formali e informali, vale a dire sul lavoro, nel volontariato, nel tempo libero, realizzando nel corso degli anni alcuni progetti pilota;

in seguito alla svolta del contesto nazionale scandita dalla L. 92/2012 e in particolare dal D.lgs. 13/2013 la Regione Piemonte nel 2015 ha gettato le fondamenta per la convalida dell'apprendimento non formale e informale attraverso:

- l'approvazione di specifiche Linee Guida per l'Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle competenze (IVC), che disciplinano il processo in coerenza con gli standard minimi nazionali e che costituiscono la parte B e C del "Testo Unico piemontese sulla certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure di sistema" approvato con D.D. 18 Settembre 2017, n. 849;

- l'istituzione e il periodico aggiornamento dell'elenco regionale degli Enti titolari e dei relativi esperti responsabili dell'erogazione del servizio (ETC – Esperti in Tecniche di Certificazione), assicurando inoltre la tracciabilità delle attestazioni generate e archiviate nel sistema informatico a supporto;

considerato che

nei primi cinque anni di applicazione (2015-2020) i servizi IVC sono stati inseriti all'interno delle misure regionali di politica attiva e che al termine di questa prima fase è seguito un lavoro di approfondimento e analisi da parte di Regione Piemonte, anche attraverso la consultazione degli operatori nell'ambito di focus group che miravano a individuare la natura delle limitazioni all'erogazione dei servizi;

la Regione ha pertanto investito risorse pari a 1,5 milioni di euro per modellare una misura di natura sperimentale "Verso un servizio universale di IVC", partita nel 2022 con l'obiettivo di risolvere le criticità emerse al fine di rendere il servizio esigibile, rivolto a tutti e sempre disponibile, in particolare ampliando il target dei destinatari rispetto alle iniziative precedenti, applicando opzioni di costo semplificate al fine di individuare un costo standard e lanciando una campagna istituzionale per la diffusione dei servizi sul territorio;

contestualmente, nell'ottica del miglioramento continuo, potenziamento, efficienza ed efficacia del sistema, il Settore standard formativi e orientamento permanente ha avviato e portato a termine nel corso del 2024 la revisione delle Linee Guida sui servizi IVC (parte B e C del Testo Unico) al fine

di attualizzarle rispetto all'esperienza maturata dagli enti e di armonizzarle con le "Linee Guida per l'interoperatività degli Enti Titolari" introdotte nel 2021 e che il lavoro di revisione è stato condotto a seguito della realizzazione di 4 focus group con una Commissione tecnica di operatori esperti appositamente costituita;

Rilevato che

l'incremento del numero dei servizi erogati, l'efficacia della campagna istituzionale e l'analisi dei target raggiunti, l'analisi di attuazione effettuata da parte di IRES Piemonte e le nuove linee guida IVC hanno generato una base dati quantitativi e qualitativi utile ad effettuare riflessioni per il lancio di una nuova misura, identificata come *operazione di rilevanza strategica* nel Piano Regionale 2021-2027;

detta misura ha l'ambizione di segnare una svolta decisiva nel ruolo della certificazione dell'apprendimento acquisito in contesti non formali e informali, la quale entra stabilmente nel panorama delle opportunità già messe in campo dalla Regione Piemonte e diventa un diritto realmente esigibile dalla persona per le fasi di transizione, per la ricerca di lavoro, per continuare a formarsi, per affrontare il futuro con la consapevolezza delle proprie competenze;

Considerato pertanto che

al fine di ottenere uno sviluppo qualitativo dei servizi IVC, nel rispetto degli standard nazionali di sistema, il personale degli Enti titolari coinvolto nell'erogazione dei servizi IVC - sia finanziati sia autorizzati - dovrà essere aggiornato sulle ultime evoluzioni normative, sulle buone prassi diffuse, sulla missione che Regione porta avanti come sistema di certificazione e sulle nuove linee guida;

l'aggiornamento è previsto per tutti gli esperti in tecniche di certificazione (ETC) presenti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale e approvato con DD 24 gennaio 2024, n. 18/A1504C/2024 e verrà sviluppato tra i mesi di dicembre e gennaio;

Ritenuto pertanto necessario

approvare le "Linee Guida della Regione Piemonte per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze", quale parte integrante del Testo Unico;

contestualmente revocare e sostituire la parte B e la parte C del Testo Unico;

stabilire che avere effettuato gli aggiornamenti che Regione mette a disposizione per allineare gli esperti in tecniche di certificazione è condizione necessaria per l'erogazione dei servizi IVC;

definire che gli ETC non aggiornati possano comunque rimanere nell'elenco ma per poter gestire i servizi debbano obbligatoriamente attendere una opportunità di aggiornamento;

Tutto ciò premesso

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;

### **DETERMINA**

- di approvare le “Linee Guida della Regione Piemonte per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze”, quale parte integrante del “Testo Unico piemontese sulla certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure di sistema” approvato dalla D.D. 18 Settembre 2017, n. 849;
- contestualmente di revocare e sostituire la parte B e la parte C del suddetto Testo Unico.
- di stabilire che avere effettuato l’aggiornamento è condizione necessaria per l’erogazione dei servizi IVC pur non precludendo la presenza nell’elenco regionale;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1504C - Standard formativi e orientamento permanente)  
Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO\_1\_LG\_IVC\_2024\_DEF.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro  
Settore Standard Formativi e Orientamento permanente*

**- ALLEGATO 1-**

**LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE  
E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE  
IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI  
(SERVIZIO IVC)**

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Elementi principali e ambito di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (IVC).....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Il processo di erogazione del servizio.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Enti titolati e figure di sistema.....</b>	<b>6</b>
<b>2. La fase di Accoglienza e prima informazione.....</b>	<b>10</b>
<b>3. La fase di Identificazione delle competenze.....</b>	<b>13</b>
<b>4. La fase di Validazione delle competenze.....</b>	<b>18</b>
<b>5. La fase di Certificazione delle competenze validate.....</b>	<b>23</b>

## Premessa

Le presenti Linee Guida relative al servizio di **individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali** (d'ora in poi **IVC**) costituiscono una revisione della parte B e parte C del Testo Unico per la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti<sup>1</sup>.

Le Linee Guida declinano il processo, gli strumenti e le figure professionali previsti per la realizzazione del servizio IVC.

**Si tratta di un documento tecnico destinato agli enti titolati all'erogazione del servizio ed agli operatori coinvolti.**

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle "Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l'uso del linguaggio di genere": i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> D.D. 18 settembre 2017, n.849, " Testo Unico del sistema piemontese Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema".

<sup>2</sup> Il Documento è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte

## **1. Elementi principali e ambito di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (IVC)**

L'IVC è un servizio che risponde alle esigenze di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio di competenze dei cittadini al fine di agevolare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'inserimento lavorativo, la mobilità geografica, le transizioni professionali (passaggi da lavoro a lavoro, da una condizione lavorativa ad un'altra) e i rientri in formazione.

Le competenze oggetto di riconoscimento e valorizzazione sono quelle acquisite dall'individuo attraverso vari tipi di esperienza (professionale, formativa, personale), in diversi momenti della vita e in diversi contesti (formale, non formale, informale)<sup>3</sup>.

Il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte<sup>4</sup> (d'ora in poi Repertorio) è il riferimento per l'erogazione del servizio IVC.

In coerenza con la normativa relativa al sistema nazionale di certificazione sono escluse dal campo di applicazione dell'IVC le professioni regolamentate<sup>5</sup>, fatte salve quelle qualificazioni di competenza regionale per le quali sia stata prevista esplicitamente tale possibilità.

Il servizio IVC per le competenze dei profili che rientrano nel sistema dell'Istruzione (qualifiche e diplomi professionali IeFP, specializzazione IFTS, diploma ITS) è consentito in via sperimentale e previo confronto con la Regione Piemonte – Settore Standard Formativi, alle seguenti condizioni minime:

- il servizio è fornito da un ente che eroga anche i corsi dei profili che rientrano nel sistema dell'Istruzione esclusivamente in riferimento agli specifici profili formati;
- la persona interessata documenta il percorso di istruzione, ancorché parziale, coerente con la richiesta;
- la richiesta si armonizzi con la programmazione dell'offerta formativa di tali profili.

Il servizio di IVC è erogato esclusivamente dagli enti titolati<sup>6</sup> presenti nel relativo elenco pubblico della Regione Piemonte ed è finanziato o autorizzato dalla Regione stessa nell'ambito di apposite misure dedicate.

### **1.1 Il processo di erogazione del servizio**

L'IVC si realizza attraverso lo svolgimento di un processo definito, che consente di individuare, validare e certificare le competenze comunque acquisite da persone che possono avere varie posizioni rispetto al mercato del lavoro (occupate, disoccupate, inoccupate, inattive) ed essere interessate a valorizzare le proprie competenze per varie finalità (fare il punto sulle competenze attualmente possedute e prendere decisioni circa il loro eventuale potenziamento e sviluppo, anche attraverso la partecipazione ad attività

<sup>3</sup> Per una definizione dei diversi contesti di apprendimento si rimanda al Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

<sup>4</sup> Il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte si compone dei seguenti elementi: Standard di riferimento nazionali, così come approvati in sede di accordi nazionali tra Stato e Regioni e province autonome; Profili/Obiettivi relativi a professioni normate; Profili/Obiettivi relativi a professioni non normate. Per approfondimenti: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/repertorio-delle-qualificazioni-degli-standard-formativi-della-regione-piemonte>

<sup>5</sup> Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, art. 5, comma 2.

<sup>6</sup> Per una definizione di ente titolato si veda l'art. 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, numero 92.

formative; ottenere un riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi; rappresentare il proprio patrimonio di competenze in modo efficace e comunicabile sul mercato del lavoro; acquisire una attestazione che dia un valore alle proprie competenze, ecc.).

L'esigenza di formalizzare il processo è collegata alla necessità di assicurare, nel territorio regionale, omogeneità nell'attuazione e parità di *trattamento* di tutti i cittadini interessati alla valorizzazione delle competenze variamente acquisite.

Il processo è definibile come un flusso di attività e decisioni reciprocamente collegate che permette di trasformare degli *input* (ossia "ciò che entra" nel processo: informazioni, materiali, ecc.), in *output* (ossia ciò che "esce" dal processo: informazioni o prodotto finito) dotati di un *valore aggiunto*.

Il processo IVC, percorribile su base volontaria e in modo differenziato dalle persone in funzione delle loro esigenze, è articolabile in quattro fasi: *Accoglienza e prima informazione*, *Identificazione*, *Validazione* e *Certificazione* delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.



Icone tratte da: 'image: Flaticon.com'

La fase di *Accoglienza e prima informazione* è finalizzata ad informare e accogliere la persona interessata alla fruizione del servizio, individuando l'effettiva finalità per la quale il servizio è richiesto e verificando la presenza dei necessari requisiti di accesso.

L'output della fase è costituito dall'adesione o meno al servizio IVC, formalizzata su un documento di adesione o rifiuto.

La fase di *Identificazione* delle competenze è finalizzata a ricostruire, in funzione delle finalità perseguite, le esperienze maturate dalla persona nei diversi contesti formali, non formali e informali, documentarle adeguatamente e tradurle in competenze utilizzando, quale standard di riferimento per la formulazione, il Repertorio.

L'output della fase è costituito da una ricostruzione, funzionale rispetto all'obiettivo perseguito, delle esperienze maturate dalla persona e individuazione delle competenze che tali esperienze hanno permesso di sviluppare, formalizzate nel *Dossier del cittadino*<sup>7</sup>, documento con valore di certificazione di parte prima, in cui è registrato quanto dichiarato e documentato dalla persona.

La fase di *Validazione* delle competenze è finalizzata ad accertare l'effettiva acquisizione delle competenze precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino ed acquisite attraverso le esperienze variamente maturate. Si realizza attraverso un'analisi della documentazione (evidenze) prodotta per testimoniare l'acquisizione delle competenze, un colloquio tecnico e, a certe condizioni, la somministrazione di prove integrative.

L'output della fase è costituito da un *Attestato di validazione*<sup>8</sup>, documento con valore di certificazione di parte seconda, in quanto l'accertamento è stato condotto dall'ente titolato che è seconda parte rispetto alla persona coinvolta nella validazione.

La fase di *Certificazione delle competenze* è finalizzata ad accertare, attraverso un esame ed il ricorso ad una Commissione esaminatrice, l'effettivo possesso, da parte della persona, delle competenze validate.

L'accertamento è di parte terza in quanto posto in essere da un soggetto terzo (soggetto pubblico: Commissione esaminatrice) diverso sia dal soggetto che viene certificato, sia dall'ente titolato che ha validato le competenze.

L'output della fase è costituito dal rilascio di certificati regionali con valore di certificazione di parte terza.

Nello svolgimento del processo è previsto l'utilizzo di una serie di *strumenti* e *documenti* indicati e descritti nell'allegato 2 cui si rimanda per approfondimenti.

## 1.2 Enti titolati e figure di sistema

Possono candidarsi per accedere all'elenco degli enti titolati all'erogazione del servizio IVC:

- enti accreditati alla formazione o all'orientamento;
- servizi al lavoro pubblici e privati accreditati.

Tutti gli enti titolati possono sviluppare le fasi di Accoglienza e prima informazione e di Identificazione delle competenze. Gli enti accreditati alla FP possono sviluppare anche le fasi di Validazione e Certificazione.

---

<sup>7</sup> Il Dossier del cittadino è lo strumento previsto dalla Regione Piemonte corrispondente al Documento di trasparenza, i cui elementi minimi sono stati definiti nel Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

<sup>8</sup> L'Attestato di validazione corrisponde al Documento di validazione previsto nell'Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Gli enti titolati all'orientamento ed i servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, possono sviluppare la fase di Validazione ricorrendo agli enti titolati alla formazione, qualora fosse necessario somministrare prove integrative al colloquio tecnico che richiedono l'utilizzo di **specifici laboratori**.

FASI DEL PROCESSO	ENTI TITOLATI		
	ACCREDITATI ALLA FP	ACCREDITATI ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI AL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI
ACCOGLIENZA E PRIMA INFORMAZIONE	❖	❖	❖
IDENTIFICAZIONE	❖	❖	❖
VALIDAZIONE	❖	❖ *	❖ *
CERTIFICAZIONE	❖		

\*: Gli enti titolati accreditati per l'orientamento e i servizi per il lavoro pubblici e quelli privati accreditati possono sviluppare la fase di validazione ricorrendo agli enti accreditati alla FP qualora fosse necessario realizzare prove integrative al colloquio tecnico che richiedono l'utilizzo di **specifici laboratori**.

Nell'erogazione del servizio IVC gli enti fanno riferimento:

- nelle fasi di Accoglienza e prima informazione e in quella di Identificazione, alle qualificazioni presenti nel Repertorio;
- nelle fasi di Validazione e Certificazione, esclusivamente a qualificazioni comprese in specifici SEP-Settori Economico Professionali<sup>9</sup> nel rispetto dei **requisiti** e **ambiti operativi** indicati nella tabella sottostante.

Ente	Requisiti	Ambito operativo
<b>a. Accreditati alla FP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esperienza consolidata nella formazione per il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare</li> <li>- presenza presso l'ente di un esperto in tecniche di certificazione - ETC</li> <li>- dotazione di strumentazioni e laboratori idonei</li> <li>- presenza presso l'ente di docenti con almeno cinque anni di esperienza maturata negli ultimi dieci anni, nella formazione per il rilascio di qualificazioni/ attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare (esperti della materia - EM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- validazione e certificazione delle competenze afferenti alle qualificazioni/SEP rispetto a cui l'ente ha esperienza consolidata nella formazione</li> </ul>
<b>b. Accreditati all'orientamento; Servizi al lavoro pubblici e privati accreditati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza presso il soggetto di un esperto in tecniche di certificazione - ETC</li> <li>- disponibilità di esperti con almeno cinque anni di esperienza maturata negli ultimi dieci anni, nell'ambito settoriale oggetto di validazione (esperti della materia - EM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- validazione delle competenze afferenti alle qualificazioni/SEP rispetto a cui l'ente dispone di esperti di materia - EM. In caso di prove integrative che richiedono l'utilizzo di <b>specifici laboratori</b> gli enti ricorrono ai soggetti di cui al punto "a".</li> </ul>

<sup>9</sup> Negli specifici avvisi regionali relativi ai servizi IVC sono definite le modalità operative per la candidatura di ciascun ente ai SEP per i quali si propone di offrire il servizio.

Le *professionalità* che intervengono nelle diverse fasi del processo sono:

- **Esperto in Tecniche di Certificazione (ETC)**. Rappresenta il responsabile del processo e ne assicura il corretto svolgimento in ottemperanza alla normativa regionale e nazionale e avendo cura delle esigenze delle persone. Opera a presidio della funzione nazionale di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici”<sup>10</sup>, collaborando con l’Esperto della Materia. L’ETC:
  - assicura la presenza delle condizioni tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività;
  - sovrintende al rispetto della dimensione procedurale ed amministrativa;
  - effettua periodici monitoraggi e verifiche sulle attività;
  - individua l’EM da coinvolgere nella fase di validazione;
  - si occupa del coordinamento tra enti nel caso in cui sia necessario erogare prove integrative presso le sedi di altri enti titolati.
- **Operatore Adeguatamente Formato sui Processi di individuazione e validazione e Certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC)**. Rappresenta il riferimento della persona per tutta la durata del servizio. Presidia la funzione nazionale di “Accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze”<sup>11</sup>;
- **Esperto della Materia (EM)**. Si tratta di una professionalità, proveniente dal mondo della formazione o dal mondo del lavoro, che presidia la funzione nazionale di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”<sup>12</sup> nella fase di validazione;
- **Commissione esaminatrice**. Si tratta dell’organismo collegiale che, ai sensi della normativa regionale, interviene nella fase di Certificazione.

---

<sup>10</sup> Il presidio della funzione nazionale costituisce uno standard minimo del sistema nazionale di certificazione delle competenze, secondo quanto previsto nell’Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il riferimento descrittivo della funzione è contenuto nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ADA.18.01.18 (ex ADA.23.182.591) - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione.

<sup>11</sup> Il presidio della funzione nazionale costituisce uno standard minimo del sistema nazionale di certificazione delle competenze, secondo quanto previsto nell’Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il riferimento descrittivo della funzione è contenuto nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ADA.18.01.17 (ex ADA.23.182.590) - Supporto all’individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze.

<sup>12</sup> Il presidio della funzione nazionale costituisce uno standard minimo del sistema nazionale di certificazione delle competenze, secondo quanto previsto nell’Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il riferimento descrittivo della funzione è contenuto nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. ADA.18.01.19 (ex ADA.23.182.592) - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze.

## 2. La fase di Accoglienza e prima informazione

La fase di Accoglienza e prima informazione è finalizzata ad informare e accogliere la persona interessata alla fruizione del servizio, all'identificazione dell'effettiva finalità per la quale il servizio è richiesto ed alla verifica dei requisiti di accesso, ossia aver maturato **esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti rispetto ad una o più qualificazioni ricomprese nei Repertorio**<sup>13</sup>. Pertanto, si tratta di una fase tecnica, parte integrante del servizio IVC, che va gestita da personale formato e non va confusa con attività di divulgazione, promozione e comunicazione del servizio.

Gli **input** della fase sono rappresentati da:

- esplicita richiesta della persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite ad un ente titolato all'erogazione del servizio;
- proposta alla persona potenzialmente interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite da parte di un ente titolato all'erogazione del servizio nell'ambito di specifici interventi programmati dalla Regione Piemonte.

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✧ **Prima informazione sul servizio:** l'OAF – PC o l'ETC di un ente titolato all'erogazione del servizio IVC accoglie la persona interessata a valorizzare le proprie competenze comunque acquisite. La persona potrebbe essersi rivolta spontaneamente all'ente titolato avendo acquisito indicazioni di carattere generale sul servizio attraverso iniziative di promozione regionali, partecipazione ad eventi, passaparola, interlocuzione con altri enti/servizi. L'OAF – PC o l'ETC fornisce informazioni sulle finalità del servizio, le caratteristiche del processo, gli output, i tempi di attuazione;
- ✧ **Analisi della domanda:** l'OAF – PC o l'ETC approfondisce la richiesta della persona, analizzando, mediante adeguata interlocuzione, se il servizio IVC è attivabile considerando:
  - la riconducibilità delle competenze eventualmente maturate ai profili/obiettivi del Repertorio;
  - l'entità delle esperienze maturate e l'effettiva probabilità che abbiano consentito di sviluppare le competenze in questione.
- ✧ **Adesione o meno al servizio:** se l'analisi della domanda consente di stabilire che, ragionevolmente, la persona ha maturato esperienze in diversi contesti e potenzialmente acquisito competenze ricon-

---

<sup>13</sup> In coerenza con quanto previsto al paragrafo 1.1. dell'Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

ducibili al Repertorio e conferma la sua intenzione di fruire del servizio è sottoscritta una formale richiesta di adesione (Documento di adesione).

L'OAF – PC o l'ETC informa la persona di portare con sé, in un successivo colloquio finalizzato alla “ricognizione delle esperienze”, le “evidenze” a sua immediata disposizione (ad esempio: contratti di lavoro, brevetti, lettere di referenze, diploma di istruzione, ecc.) ed un curriculum vitae possibilmente aggiornato.

#### **Approfondimento: cosa sono le evidenze?**

Le evidenze sono definibili come delle *prove atte a documentare il possesso di determinati apprendimenti* (competenze, abilità minime, conoscenze essenziali) rapportabili agli standard del Repertorio. L'assunto è che tali apprendimenti siano stati acquisiti grazie alle esperienze (lavorative, formative, di volontariato, hobbies, attività di cura, vita quotidiana) che la persona interessata a valorizzare le proprie competenze ha variamente maturato nella sua vita e le evidenze testimoniano proprio che tali esperienze hanno avuto luogo.

Se dall'analisi della domanda emerge che:

- le competenze non sono riconducibili al Repertorio, oppure sono riferibili a professioni regolamentate alle quali non si applica il servizio IVC, la richiesta della persona non può essere accolta;
- le esperienze maturate in vari contesti sono probabilmente troppo limitate per aver consentito lo sviluppo delle competenze, si sconsiglia l'adesione al servizio.

Nei casi precedenti e qualora la persona rinunci o non manifesti interesse all'adesione all'IVC, l'OAF – PC o l'ETC la orienta, eventualmente, verso altri e appropriati servizi.

In tutti questi casi, ai fini di tracciare l'esito della fase, è richiesto che la persona o l'ente sottoscrivano un Documento di non adesione al servizio.

Gli **output** della fase sono costituiti da:

- Documento di adesione al servizio;
- Documento di non adesione<sup>14</sup> ed eventuale orientamento ad altro servizio.

---

<sup>14</sup> Il documento è da compilare a cura della persona che non aderisce oppure dall'ente, nel caso in cui la persona si renda irreperibile o non sia disponibile a firmare in presenza.

### 3. La fase di Identificazione delle competenze

La fase di identificazione delle competenze ha come scopo quello di ricostruire le significative esperienze maturate dalla persona, in funzione delle finalità per le quali è attivato il processo, tradurle in competenze e testimoniarle tramite evidenze. La ricostruzione e documentazione delle competenze si basa su quanto dichiarato dalla persona e non prevede una valutazione circa il possesso delle competenze (oggetto della fase di validazione).

L' **input** della fase è rappresentato da:

- Documento di adesione al servizio.

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✧ **Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona:** l'OAF - PC, in un colloquio, approfondisce con la persona la finalità che intende perseguire attraverso l'erogazione del servizio. Considerando tale finalità l'OAF - PC sostiene la persona nella ricostruzione delle proprie esperienze di apprendimento e delle competenze presumibilmente acquisite a partire dalle esperienze maturate nelle diverse situazioni formative, di vita e di lavoro e dalle evidenze raccolte e rese disponibili dalla persona.

L'OAF - PC registra le informazioni relative alle esperienze in un'apposita sezione (Dossier delle esperienze) dello strumento informatizzato denominato Dossier del cittadino. La messa in trasparenza delle attività svolte avviene considerando, laddove possibile, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (attività delle A.D.A.). Durante il colloquio l'OAF - PC concorda con la persona le ulteriori evidenze da rendere disponibili per supportare le esperienze registrate e le modalità di loro produzione (che possono essere a carico della persona o, nel caso in cui le evidenze siano *già disponibili* sui sistemi informativi della Regione Piemonte, a carico dell'operatore che le acquisisce attraverso i sistemi informativi regionali dedicati).



#### **Approfondimenti: tipologie di evidenze**

Le evidenze, intese come prove atte a documentare il possesso di determinati apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio, si possono distinguere in documentali, di output (o di risultato), di azione.

Le **evidenze documentali** sono rappresentate da documenti formali che costituiscono prove di apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale, non formale e informale e che risultano rapportabili agli standard del Repertorio.

Sono riconducibili a questa tipologia i seguenti documenti (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- attestati, titoli, certificati, brevetti, patenti, che si riferiscono alle esperienze formative della persona (rilasciati da istruzione, università, istruzione e formazione, soggetti privati o non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione);
- dichiarazioni del datore di lavoro, dichiarazioni di clienti, contratti di lavoro e di collaborazione, dichiarazioni di associazioni/organismi di volontariato, lettere di referenze che si riferiscono alle esperienze lavorative/associative/di volontariato maturate dalle persone.

Le dichiarazioni andrebbero formulate in modo tale che risulti comprensibile il contenuto dell'esperienza professionale/associativa/di volontariato maturata dalla persona e tale contenuto sia agevolmente correlabile con lo standard di riferimento del Repertorio.

Le **evidenze di output (o di risultato)** sono rappresentate da semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali, realizzati dalla persona nell'esperienza lavorativa/associativa/di volontariato, nella vita quotidiana, la cui produzione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio.

Costituiscono evidenze gli output già realizzati dalla persona o prodotti ad hoc ai fini dell'identificazione e validazione delle competenze. Sono riconducibili a questa tipologia di evidenze i seguenti output (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- campioni di prodotto, presentazioni, traduzioni, verbali, report, programmi informatici, fotografie.

Le **evidenze di azione** consistono in prove dalle quali è possibile desumere che la persona ha espresso, in certe situazioni, un determinato tipo di comportamento, la cui manifestazione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio. Sono riconducibili a questa tipologia di evidenze (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- testimonianze di persone che hanno visto esprimere il comportamento, registrazioni audio e video del comportamento.

Le evidenze di azione, a differenza delle precedenti (documentali e di output), sono utili quando si voglia testimoniare il possesso di competenze connotate in senso di *performance*, dove la sequenza di azioni messe in atto dalla persona è centrale.

L'**OAF – PC**, nel momento in cui concorda con la persona le evidenze che questa dovrà rendere disponibili, presta attenzione al fatto che le evidenze siano *facilmente producibili* ed in *tempi brevi*, senza *particolari oneri* per la persona. Per le evidenze acquisite in uno stato estero è necessario rivolgersi al Settore Standard Formativi della Regione Piemonte.

Nel caso in cui, per svariate ragioni, non sia possibile produrre evidenze a supporto di competenze, l'OAF – PC può proporre alla persona interessata alla valorizzazione delle proprie competenze il ricorso alla *dichiarazione* o alla *relazione*.



### Approfondimenti: la dichiarazione e la relazione

Attraverso il ricorso alla dichiarazione o alla relazione è possibile sopperire all'assenza di evidenze, in particolare di tipo documentale.

Con la *dichiarazione* la persona può asserire di possedere attestazioni e titoli di studio, contratti di lavoro, di aver svolto attività di volontariato, ecc.

Con la *relazione*, la persona riferisce all'OAF-PC fatti relativi ad esperienze lavorative/di volontariato/associative non altrimenti documentabili e rilevanti ai fini dell'individuazione delle competenze e l'OAF-PC le riformula in un documento, acquisibile come evidenza.

- ✧ **Prima individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate:** l'OAF - PC, tenendo in considerazione la finalità per la quale è stato avviato il servizio, la ricognizione effettuata e le evidenze prodotte, “traduce” - ove sia possibile individuare una corretta corrispondenza - le esperienze maturate dalla persona nelle competenze del Repertorio. L'operazione di “traduzione” avviene normalmente alla presenza della persona, nel colloquio; in situazioni complesse è avviata in presenza, perfezionata in back office, condivisa successivamente con la persona. L'OAF - PC registra le informazioni relative alle competenze in un'apposita sezione del Dossier del cittadino, denominata Dossier delle evidenze. Le evidenze prodotte e registrate nel Dossier delle evidenze, inoltre, sono raccolte e classificate a cura dell'ente titolato. Conclusa la fase di validazione, se l'utente non prosegue con la certificazione, l'ente titolato può procedere alla cancellazione della rappresentazione informatica e restituzione al candidato nel caso di manufatti, opere o altri prodotti. Queste operazioni saranno invece effettuate al termine della fase di certificazione, nel caso in cui l'utente prosegua in tal senso il suo percorso IVC. Se la persona dichiara di non possedere elementi di una o più competenze potenzialmente individuabili, l'OAF – PC sconsiglia la persona di procedere con il servizio per assenza di condizioni minime di successo<sup>15</sup>.
- ✧ **Produzione delle evidenze:** in base a quanto concordato con l'OAF - PC, la persona produce le evidenze utili ad avallare le esperienze maturate. Qualora tali evidenze siano già disponibili nei sistemi informativi della Regione Piemonte, l'OAF - PC provvede, facendo seguito a quanto concordato con

<sup>15</sup> L'interruzione del servizio, nel caso non si rilevino condizioni minime di successo, è prevista nell'Allegato A del DI 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Si veda la Tabella n. 1 - Descrizione requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale, fase di Identificazione

la persona, ad acquisirle direttamente (ad esempio: tramite il SIL<sup>16</sup>, per le comunicazioni obbligatorie; tramite Attesta, per le attestazioni regionali precedentemente conseguite).

- ❖ **Scelta delle evidenze:** l'OAF – PC acquisisce l'insieme delle evidenze prodotte e le analizza alla presenza della persona per constatare la loro attitudine a supportare le esperienze e le competenze registrate nel Dossier ed eventualmente per concordare con la persona la produzione di ulteriori evidenze.

Durante l'analisi delle evidenze l'OAF – PC sostiene la persona interessata a valorizzare le proprie competenze nella scelta delle evidenze maggiormente adatte alla generazione di un dossier ben strutturato, atto ad essere sottoposto ad eventuale validazione. L'OAF – PC agisce come un *consulente* della persona interessata a valorizzare le proprie competenze, con cui ha un dialogo, un rapporto improntato al supporto.

L'OAF - PC supporta la persona in un'analisi qualitativa delle evidenze realizzata in base a criteri di *validità*, *coerenza* e *completezza*, in modo da costruire un Dossier delle evidenze utile ai fini concordati tra persona e operatore.



#### **Approfondimenti: criteri per la scelta delle evidenze**

La *validità* delle evidenze si verifica constatando la loro correttezza formale (ad esempio: presenza di firme, date e loghi su documenti quali lettere, attestazioni, contratti; leggibilità dei documenti; assenza di cancellazioni/scarabocchi; integrità dei documenti). Le dichiarazioni del datore di lavoro, i contratti di lavoro o di collaborazione, le dichiarazioni di associazioni/enti di volontariato, devono contenere il logo e i riferimenti dell'organizzazione, l'indicazione del ruolo ricoperto dalla persona a cui si riferisce il documento, delle attività svolte, del periodo di riferimento. La soddisfazione del criterio della validità è propedeutica all'espressione, in fase di validazione, di una valutazione positiva circa il grado di attendibilità/certezza delle evidenze.

La *coerenza* delle evidenze è verificata considerando la chiara correlazione con l'esperienza ricostruita e le competenze individuate (es. riconducibilità delle evidenze alle mansioni previste in un contratto di lavoro ed alle competenze necessarie al loro svolgimento; correlazione tra i risultati di apprendimento presenti in un Attestato e le competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.). La soddisfazione del criterio della coerenza è propedeutica all'espressione in fase di validazione di una valutazione positiva circa il grado di copertura delle evidenze.

La *completezza* delle evidenze è verificata confrontando le evidenze raccolte con le esperienze ricostruite e le competenze individuate, per costruire un Dossier che le comprovi entrambe. La soddisfazione del criterio della coerenza è propedeutica all'espressione in fase di validazione di una valutazione positiva circa il grado di copertura delle evidenze.

L' OAF – PC, nel supportare la persona:

<sup>16</sup> Sistema Informativo Lavoro.

- si attiene a logiche di efficienza ed efficacia per evitare di produrre Dossier corredati da un numero eccessivo di evidenze: una evidenza, infatti, può testimoniare più competenze e non è necessario testimoniare ogni singolo elemento delle competenze identificate;
- considera l'attitudine delle evidenze a testimoniare competenze ancora effettivamente esprimibili dalla persona e riferibili a pratiche/procedure professionali ritenute valide e congruenti con quanto previsto nel profilo/obiettivo di riferimento;
- *non seleziona le evidenze ma supporta la persona nella scelta delle "prove" atte a meglio testimoniare le competenze;*
- *non valuta il possesso delle competenze (oggetto della fase di validazione) ma supporta la persona nel testimoniare le competenze nel Dossier delle evidenze, strumento di certificazione con valore di parte prima.*

L'attività si conclude con il Dossier completamente redatto e completo di evidenze. Nel Dossier sono indicate le competenze identificate, tutti gli elementi che compongono ciascuna competenza e le evidenze a supporto.

- ✧ **Informazione alla persona sugli esiti dell'identificazione ed eventuale rilascio documenti:** la persona è quindi informata dall'OAF - PC della possibilità, in funzione dello specifico interesse, di proseguire la fruizione del servizio accedendo alla fase di Validazione.

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento, l'OAF - PC si interfaccia con l'*Esperto in tecniche di certificazione (ETC)*.

Gli **output** della fase sono costituiti da:

- Dossier del cittadino, attestazione con valore di parte prima. Se è previsto il passaggio alla Validazione il Dossier del cittadino è archiviato dall'ente attuatore. In caso contrario il Dossier del cittadino è rilasciato alla persona.
- Evidenze raccolte e classificate a cura dell'ente titolato e conservate fino alla fine del processo.

## 4. La fase di Validazione delle competenze

La fase di validazione delle competenze ha come **scopo** quello di accertare, attraverso un'analisi delle evidenze effettuata in base a specifici criteri, alla somministrazione di un colloquio ed, eventualmente, di prove integrative, l'effettiva acquisizione delle competenze precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino ed acquisite attraverso le esperienze variamente maturate.

Gli **input** della fase sono rappresentati dal Dossier del Cittadino e dalle evidenze raccolte e classificate.

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✧ **Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili:** l'OAF - PC, nel corso di un incontro con un ETC e un EM, quest'ultimo preventivamente individuato dall'ETC stesso, presenta il caso della persona che ha richiesto la validazione ed i relativi documenti a supporto.

L'ETC e l'EM, sulla base del Dossier del cittadino redatto nella fase di identificazione e delle evidenze raccolte e classificate, analizzano le competenze oggetto di possibile validazione utilizzando una *Scheda di valutazione delle evidenze*. La Scheda permette di valutare:

- l' *attendibilità/certezza* di ogni singola evidenza, ossia il suo grado di credibilità, di fondatezza. L'attendibilità/certezza può essere minima, media o massima<sup>17</sup>;
- il *grado di copertura*, da parte delle evidenze, delle competenze da validare<sup>18</sup>.



### Approfondimento: criteri per la valutazione delle evidenze

#### **ATTENDIBILITÀ/CERTEZZA**

L' *attendibilità/certezza* delle evidenze si riferisce al loro grado di credibilità, di fondatezza. Si determina considerando le caratteristiche delle evidenze ed il loro valore, che consiste prioritariamente nella distinzione tra documenti e attestazioni di prima, seconda e terza parte<sup>19</sup>. Può essere minima, media o massima e a ciascun grado corrisponde un valore (0; 0,5; 1) come di seguito indi-

<sup>17</sup> L' *attendibilità/certezza* corrisponde al criterio di "valore", così come definito nell'Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Si veda la Tabella n. 1 - Descrizione requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale, fase di Valutazione.

<sup>18</sup> Il grado di copertura corrisponde al criterio di "pertinenza", così come definito nell'Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Si veda la Tabella n. 1 - Descrizione requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale, fase di Valutazione.

<sup>19</sup> La distinzione è prevista nell'Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Si veda la Tabella n. 1 - Descrizione requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale, fase di Valutazione.

cato.

a) attendibilità/certezza MINIMA (0 punti)

L'evidenza è costituita, ad esempio, da evidenze quali *Relazioni* oppure *output* realizzati dalla persona che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all'output.

b) attendibilità/certezza MEDIA (0,5 punti)

L'evidenza è costituita, ad esempio, da attestati rilasciati da strutture non titolate o in esito a formazione non autorizzata dall'ente titolare oppure consistere in prove di *azione* o di *output* chiaramente correlabili alla persona. Se non chiaramente correlabili le evidenze di *azione* o di *output* devono essere accompagnate da una referenza che ne testimoni la riconducibilità alla persona. Rientrano in questa casistica tutte le evidenze che non sono ricomprese nei casi A e C.

c) attendibilità/certezza MASSIMA (1 punto)

L'evidenza è costituita da documentazione formale rilasciata dalla Regione Piemonte (ad esempio: attestati di validazione delle competenze e certificati di qualifica, specializzazione, idoneità, abilitazione e diplomi professionali) o da altri enti titolari oppure da contratti di lavoro o documentazione di pari livello di attendibilità/certezza delle precedenti.

### **GRADO DI COPERTURA**

Il grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze permette di apprezzare la pertinenza delle evidenze rispetto alle competenze, ossia la loro coerenza rispetto ai contenuti delle competenze rilevanti ai fini della validazione<sup>20</sup>.

Si definisce considerando l'attitudine dell'insieme delle evidenze associate ad una certa competenza a correlarsi/testimoniare gli elementi, ossia conoscenze ed abilità, componenti la competenza. Si esprime con un valore percentuale determinato considerando il numero degli elementi (conoscenze ed abilità) di ciascuna competenza coperti dalle evidenze sul totale degli elementi della competenza stessa, ossia:

---

$$\text{N. elementi competenza}^* : 100 = \text{N. elementi coperti dalle evidenze} : X$$
$$X = 100 * \text{N. elementi coperti dalle evidenze} / \text{N. elementi competenza}$$

*\*Il N. elementi competenza è dato dalla somma del numero delle conoscenze e del numero delle abilità della competenza*

---

Nello stabilire il grado di copertura è necessario considerare anche l'attitudine delle evidenze a testimoniare le competenze. Le evidenze, in altri termini, devono riferirsi a competenze attivabili dalla persona e riferibili a pratiche/procedure professionali ritenute valide e congruenti con quanto previsto nel profilo/obiettivo di riferimento.

---

<sup>20</sup> Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Nel caso in cui le evidenze a supporto coprano meno del 60% di una competenza sono potenzialmente validabili, previo accertamento basato su colloquio tecnico ed eventuali prove integrative, singole abilità minime o conoscenze essenziali.

Nel caso in cui le evidenze prodotte coprano almeno il 60% di una competenza, essa è potenzialmente validabile nella sua interezza, previo accertamento basato su colloquio tecnico ed eventuali prove integrative. Nella tabella seguente i possibili esiti dell'analisi delle evidenze.

<b>Grado di copertura</b>	<b>Esito analisi evidenze</b>	<b>Tipo accertamento</b>
< 60%	<b>Competenza non sostenuta dalle evidenze.</b>  Competenza non validabile nella sua interezza. Potenzialmente validabili singole conoscenze e/o abilità	Colloquio tecnico su conoscenze ed abilità coperte da evidenze con grado di attendibilità/certezza o oppure 0.5 e, in forma residuale, coperte da evidenze con grado di attendibilità 1*  A seguito del colloquio l' EM può stabilire se somministrare o meno eventuali prove integrative
60-89%	<b>Competenza non pienamente sostenuta dalle evidenze.</b>  Competenza potenzialmente validabile nella sua interezza	Colloquio tecnico su conoscenze ed abilità non coperte dalle evidenze o coperte da evidenze con grado di attendibilità/certezza o oppure 0,5 e, in forma residuale, coperte da evidenze con grado di attendibilità 1*  A seguito del colloquio l' EM può stabilire se somministrare o meno eventuali prove integrative
90-100%	<b>Competenza ben sostenuta dalle evidenze.</b>  Competenza potenzialmente validabile nella sua interezza	Colloquio tecnico su conoscenze ed abilità non coperte dalle evidenze o coperte da evidenze con grado di attendibilità/certezza o oppure 0,5 e, in forma residuale, coperte da evidenze con grado di attendibilità 1*  L' EM, esclusivamente in presenza di evidenze con valore o oppure a seguito del colloquio tecnico, può stabilire se somministrare o meno eventuali prove integrative
*: Di norma le conoscenze ed abilità coperte da evidenza con un grado di attendibilità certezza 1 non avrebbero bisogno di essere accertate. In funzione, tuttavia, di eventuali esigenze di approfondimento è possibile derogare a questo principio.		

Nel caso in cui i numeri delle persone interessate alla validazione siano consistenti e vi sia una comunanza di elementi da sottoporre ad accertamento (ad esempio: iniziative aziendali di riqualificazione, progetti pilota, ecc.), è auspicabile il ricorso alle prove integrative in via preliminare rispetto al colloquio tecnico, sentita la Regione Piemonte.

L'esito della valutazione delle evidenze è contenuto nella *Scheda di valutazione delle evidenze*. I criteri di valutazione sono conosciuti dalla persona, alla quale sono stati esplicitati in fase di identificazione delle competenze. I risultati sono formalizzati con ausilio di un apposito Verbale di validazione, firmato dall'EM e dall'ETC. L'OAF - PC provvede ad informare la persona degli esiti dell'analisi delle evidenze e della prosecuzione della validazione.

✧ **Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio tecnico e sua realizzazione:** a partire dagli esiti dell'analisi delle evidenze l'EM e ETC, che supporta metodologicamente l'attività, individuano i *contenuti-chiave* da approfondire nel corso del colloquio tecnico. L'EM, sempre con il supporto metodologico dell'ETC, conduce quindi il colloquio tecnico con la persona. I risultati sono registrati nel Verbale di validazione.

✧ **Strutturazione e somministrazione eventuale di prove:** a partire dagli esiti dell'analisi delle evidenze e del colloquio tecnico l'EM stabilisce se è opportuno somministrare prove integrative. L'EM eventualmente individua, con il supporto metodologico dell'ETC, i contenuti-chiave da approfondire attraverso una o più prove integrative. Le prove integrative sono progettate dall'ente titolato, con il contributo dell'EM, a partire dalle prove di valutazione standard o di agenzia. Nel caso in cui queste non siano disponibili le prove integrative saranno progettate ad hoc.

L'EM, con il supporto metodologico dell'ETC, somministra le prove integrative e ne valuta i risultati. Gli esiti sono registrati nel Verbale di validazione.

Nel caso in cui sia necessario realizzare prove integrative presso le sedi di altri enti l'ETC si occupa del coordinamento tra enti (per approfondimenti si veda par. 1.2).

✧ **Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze:** l'EM, con il supporto metodologico dell'ETC, formula un giudizio tenendo conto della valutazione delle evidenze, degli esiti del colloquio e dei risultati delle eventuali prove integrative, avvalendosi, quale strumento unitario di sintesi, del Verbale di validazione.

✧ **Comunicazione alla persona degli esiti e rilascio dei documenti di validazione:** l'OAF - PC<sup>21</sup> informa la persona circa i risultati della validazione e verifica se questa è interessata, in presenza delle necessarie condizioni (validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo), a proseguire o meno

---

<sup>21</sup> La scelta di prevedere che gli esiti della valutazione siano comunicati dall' OAF - PC è giustificata dal fatto che tale esperto è l'interfaccia dell'utente in tutto il processo. Tra l'altro potrebbero verificarsi casi in cui non è possibile, subito dopo la valutazione, fornire una informazione immediata sugli esiti (ad esempio nel caso in cui si dovessero somministrare prove che riguardano più utenti) e, eventuale, procedere ad un ri-orientamento dell'utente

con la certificazione delle competenze. Nel caso in cui la persona non sia nelle condizioni di accedere alla certificazione la orienta, se interessata, verso la fruizione di altri e appropriati servizi.

L' **output** della fase è costituito da:

- Attestato di validazione delle competenze<sup>22</sup>, documento con un valore di certificazione di parte seconda. È rilasciato dagli enti titolari all'erogazione del servizio nel caso in cui siano state validate tutte o alcune delle competenze identificate o sia stato possibile validare solo singole abilità minime e conoscenze essenziali di una o più competenze identificate;
- Dossier del cittadino, rilasciato qualora non sia stato possibile validare alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima. Il Dossier del cittadino, sia nella sezione esperienze sia in quella evidenze, **non è mai rivisto in base agli esiti della validazione, in quanto documento di parte prima elaborato in una precedente fase di cui testimonia gli esiti.** Se la persona è interessata si procede ad orientarla verso la fruizione di altri e appropriati servizi.

---

<sup>22</sup> L'Attestato di validazione corrisponde al Documento di validazione previsto nell'Allegato A del Decreto Interministeriale 05.01.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

## 5. La fase di Certificazione delle competenze validate

La fase di Certificazione delle competenze ha lo **scopo** di accertare, attraverso la somministrazione di un esame ed il ricorso ad una Commissione esaminatrice (costituita nel rispetto delle normative regionali), l'effettivo possesso, da parte della persona, delle competenze validate.

Gli **input** della fase sono rappresentati da:

- Attestato di validazione relativo a tutte le competenze di un profilo/obiettivo.

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✧ **Richiesta di accesso alla certificazione:** la persona in possesso di un Attestato di validazione relativo a tutte le competenze di un profilo/obiettivo, può presentare la richiesta di accesso all'esame per la certificazione delle competenze ad un ente titolato<sup>23</sup>. La richiesta di accesso all'esame è formulata su uno specifico modulo ed è sottoscritta dalla persona interessata.
- ✧ **Inserimento nella prima sessione d'esame utile:** l'OAF – PC verifica se è in calendario, presso il proprio ente, una sessione d'esame relativa alla qualificazione di interesse per la persona e se la data/periodo di svolgimento dell'esame è per questa soddisfacente. In caso positivo la iscrive alla sessione d'esame.

Se l'ente non ha in calendario una sessione d'esame relativa alla specifica qualificazione o la ha ma non in un periodo soddisfacente per la persona, l'OAF – PC si rivolge alla Regione che indicherà le prime date relative a sessioni d'esame previste presso altri enti. L'OAF – PC, informata la persona circa le Commissioni disponibili ed individuata una data, la iscrive alla sessione d'esame, interfacciandosi con il soggetto attuatore presso cui si svolgerà la certificazione. Qualora non vi fossero sessioni d'esame disponibili per la qualificazione di interesse è possibile l'attivazione di una sessione ad hoc previa richiesta alla Regione.

L'ETC dell'ente che ha ricevuto la richiesta di accesso all'esame supporta l'OAF - PC nella risoluzione di eventuali criticità collegate all'inserimento della persona nella prima sessione di esame utile.

- ✧ **Accompagnamento all'esame:** personale dell'ente presso cui si svolgerà l'esame provvede, durante un colloquio, a spiegare alla persona le caratteristiche generali dell'esame (organizzazione, numero e tipo di prove, durata, eventuali software di cui è previsto l'utilizzo) in modo da metterla nelle condizioni di potersi organizzare e di partecipare consapevolmente alle prove. Qualora previsto in specifiche misure, inoltre, l'ente titolato potrà svolgere attività utili alla preparazione all'esame del candidato per favorire un "avvicinamento" alla fase di certificazione.

---

<sup>23</sup> L'ente presso il quale è presentata la richiesta di accesso all'esame può coincidere con quello che ha erogato la validazione oppure essere un ente diverso.

✧ **Svolgimento dell'esame e valutazione degli esiti:** la persona partecipa alla sessione d'esame alla quale è stata iscritta che si svolge secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia, pubblicata sul sito istituzionale. L'ETC dell'ente che ha in carico la persona per la certificazione presenta alla Commissione esaminatrice ciascuna persona iscritta all'esame proveniente dalla validazione. La presentazione avviene all'atto dell'insediamento della Commissione e può realizzarsi con modalità in presenza o a distanza. L' ETC valuta la modalità che ritiene più consona alla situazione ed all'efficace illustrazione del caso della persona.

L'esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV). Per approfondimenti sulla nomina, sulle funzioni delle commissioni esaminatrici e sulle PCV si rimanda alle norme regionali di riferimento pubblicate sul sito istituzionale.

✧ **Comunicazione degli esiti e rilascio dei certificati:** gli esiti dell'esame sono comunicati alla persona da personale dell'ente titolato ai servizi IVC presso cui è stata effettuata la certificazione.

L' **output** della fase è costituito da:

- certificati regionali con valore di attestazione di parte terza, in caso di superamento dell'esame con positivo accertamento di tutte le competenze di un intero profilo/qualificazione;
- in caso di mancato superamento dell'esame si consegna l'Attestato di validazione delle competenze redatto nella fase di validazione.

**Nell'ambito di specifiche misure sperimentali la Regione può autorizzare la fase di certificazione anche in presenza di un Attestato di validazione di singole competenze e il rilascio, in esito all'esame, di un certificato di competenza.**